

CXLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Congedo	7797
Disegno di legge (Presentazione)	7808
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (827)	7797
PRESIDENTE	7797
TARGETTI	7798
MIGLIORI	7803
Proposte di legge:	
(Annunzio)	7797
(Trasmissione dal Senato)	7797
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	7808

La seduta comincia alle 10,30.

BETTOLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Rubinacci.

(È concesso).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge approvata da quella XI Commissione:

Senatori BONADIES ed altri: « Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri » (1284).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata dal deputato Colitto la proposta di legge:

« Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione » (1285).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia (827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

È iscritta a parlare l'onorevole Laura Diaz. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Casalinuovo. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi volesse dare un giudizio complessivo su questo bilancio miglior cosa non potrebbe fare che riferirsi ad un'onesta constatazione del relatore onorevole Breganze e alle giustissime osservazioni fatte in Commissione, e ripetute poi qui col suo consueto e non comune acume, dall'onorevole Dominedò: due colleghi della maggioranza.

Dopo aver riportato le principali cifre del bilancio e raffrontato le spese per la giustizia con quelle degli altri dicasteri, il relatore ha così concluso: « La Commissione ritiene di dover esprimere il fermo convincimento che manchino tuttora quei mezzi che, al di là di ogni inutile larghezza, assicurino adeguato assolvimento alle reali esigenze della giustizia, la quale rappresenta, insieme con la scuola, la base fondamentale per l'effettivo sviluppo sociale e morale della nazione ». E questo avvicinamento della giustizia con la scuola è, purtroppo, più che giustificato, perché, come è stato più volte detto, la scuola e la giustizia sono state sempre, attraverso il tempo, le ancelle povere dei bilanci dello Stato.

Oltre che all'apprezzamento fatto con tanta lealtà ed esattezza nella sua diligentissima relazione dal collega Breganze, mi riferivo anche a quanto aveva osservato l'onorevole Dominedò sia in Commissione sia in aula; cioè che fino a quando si continua a considerare l'approvazione dei bilanci finanziari come un ostacolo a qualsiasi innovazione nel campo della spesa degli altri ministeri, tutto quel che alla spesa si riferisce non ha modo di avere cittadinanza in questa nostra discussione: e giustamente ha aggiunto, con non celata amarezza, che così facendo non si viene a far assolvere allo Stato, nel campo della giustizia, l'alta funzione che gli compete.

A questi rilievi se ne potrebbe aggiungere un altro di carattere storico. Mi è venuto in mente proprio in questi giorni di andare a consultare il resoconto della discussione del bilancio della giustizia di mezzo secolo fa, cioè del 1909, e vi ho trovato gli stessi lamenti, le stesse sollecitazioni, lo stesso accorato riconoscimento che mancavano i fondi necessari. Ed anche gli stessi problemi. A prova della nessuna considerazione nella quale lo Stato teneva gli urgenti bisogni dell'amministrazione della giustizia, si denunciava, fra l'altro, l'insufficienza dei locali giudiziari, le deplorevoli condizioni della massima parte dei tribunali e delle preture (e si parlava anche allora di Napoli, come se ne parla nella discussione di questo bilancio!).

Quest'anno si sono avute buone notizie; che, però, hanno impiegato mezzo secolo per arrivare. Se si va di questo passo, soltanto i più giovani dei colleghi potranno avere un giorno, verso il loro tramonto, la soddisfazione di constatare i reali progressi dell'edilizia giudiziaria. A questo proposito, nella discussione del bilancio della giustizia del 1909, fu giustamente osservato che, quando la giustizia è amministrata in locali non degni, vengono necessariamente meno quel decoro, quel prestigio che devono circondarla. Mi piace ricordare che lo disse tra gli altri, trattando anche altri gravi problemi, Ubaldo Comandini, il ben noto uomo politico, di cui l'attuale nostro collega, l'onorevole Federico Comandini, è figlio tutt'altro che degenerare, come ha dimostrato anche col suo intervento in questa discussione.

Non si può dire che il nostro giudizio complessivo addirittura negativo su questo bilancio colpisca lei come ministro, onorevole Gonella, perché è conseguenza di un indirizzo di governo — mi permetto di dire — un po' anacronistico in quanto si ricollega strettamente a quello di mezzo secolo fa. Ma è un indirizzo di governo di cui ella potrebbe essere (non voglio dire quando, per non dispiacere a qualcuno) chiamato a rispondere, quando ella fosse Presidente del Consiglio, mentre oggi, ella, accettando questa situazione, non fa altro che subirne le conseguenze.

Costretti così, come siamo, a parlare soltanto degli argomenti che non comportano spesa, costretti quindi a limitare molto la nostra indagine, vorrei richiamare l'attenzione della Camera sulla costituzione del Consiglio superiore della magistratura. Tutti coloro che hanno avuto l'onore di far parte dell'Assemblea Costituente e tutti coloro che poi si sono interessati di questo problema fondamentale della vita dello Stato ricordano, o hanno appreso, quanta cura ed anche quante preoccupazioni ebbe la Costituente nel legiferare, nello stabilire principi intorno a questo fondamentale problema.

Lo so che è stato detto più volte, e io stesso ho avuto l'onore di ripeterlo, che il magistrato, virtualmente, non dovrebbe avere bisogno di nessuna disposizione di legge che ne assicurasse l'indipendenza. Sono tutte osservazioni psicologicamente giuste. A suo tempo, io ho sentito il dovere di ricordare che anche nel nefasto periodo fascista (e nel dire nefasto si addolciscono le cose) vi furono magistrati che ebbero la forza di carattere, la forza d'animo di rendere giustizia nonostante le im-

posizioni che venivano dall'alto. Tutto questo non toglie valore al dovere del legislatore di mettere il magistrato in condizioni di non aver bisogno di questa specie di eroismo civile per mantenersi indipendente: di mettere cioè il magistrato in condizioni di non aver nulla da sperare né da temere da parte del Governo, come si è detto più volte.

E su questo si fu tutti d'accordo. Od almeno tutti dissero di esserlo. In realtà, sono accadute cose che dimostrerebbero il contrario. Al punto che bisogna preoccuparsene ed interessare della quistione l'opinione pubblica. Quistione grave, ma semplice e chiara. Basta ricordare che la Costituzione, a garanzia dell'indipendenza della magistratura, deliberò l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, appunto per difendere il magistrato da ogni possibile ingerenza del potere esecutivo.

Usciti da un regime che aveva per legge stabilito che la magistratura era sotto l'alta sorveglianza del ministro, si aveva la necessità di mettere bene in chiaro che un'aria nuova dovesse spirare, anche in questo campo, nell'Italia liberata. Ecco perché, ad incominciare dalla formula con la quale la giustizia viene amministrata (formula dovuta a qualcuno dei costituenti che ancora hanno l'onore di parlare alla Camera), si dichiarò espressamente che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Sono concetti collegati l'uno all'altro: la giustizia amministrata in nome del popolo, la magistratura indipendente nell'amministrarla. A questo proposito si discusse se la magistratura si dovesse chiamare ordine o potere, e si concluse con l'adottare la formula dell'articolo 104 della Costituzione su proposta del compianto onorevole Giovanni Conti, dell'onorevole Perassi, che oggi fa parte della Corte costituzionale, del nostro Presidente, onorevole Leone e del collega onorevole Paolo Rossi, che oggi presiede questa seduta della Camera: « La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ». Sottratta così la magistratura ad ogni ingerenza del Governo, fu istituito il Consiglio superiore, come l'organo che presiede a tutta la vita dell'ordinamento giudiziario. Da qui la necessità della sua immediata nomina. Questa necessità fu riconosciuta anche dall'onorevole Alcide De Gasperi; il quale, il 16 giugno 1948, ebbe a dire: « Abbiamo il proposito di fare al più presto (si era nel 1948) sia la Corte costituzionale (che è nata quando è nata) sia il Consiglio superiore della magistratura » (che ha ancora da nascere).

Io non voglio, per brevità (ma non sarebbe del tutto superfluo), ricordare le vicende attraverso le quali è passata la legge che avrebbe dovuto costituire il Consiglio superiore della magistratura. E meglio non ricordare il tenore di alcuni progetti che non ebbero vita, e fu la loro fortuna. Ricordarlo dimostrerebbe come questa istituzione non ha mai trovato, non voglio dire un grande favore, ma neppure il minimo di consenso nelle sfere dirigenti e responsabili del Governo per la sua attuazione. Altrimenti non si sarebbe ancora a discuterne. Ebbene, la legge finalmente venne, e dobbiamo riconoscerlo, per merito precipuamente dell'onorevole Gonella. Bisogna, onorevole ministro, che qualche merito io glielo riconosca, anche per stabilire un certo equilibrio con qualche appunto. Fu proprio merito dell'onorevole Gonella se la legge sull'istituzione del Consiglio superiore della magistratura poté arrivare in porto. La legge esiste; ma il Parlamento, in seduta comune, non ha ancora proceduto all'elezione dei componenti il Consiglio di nomina parlamentare, mentre la magistratura ha provveduto fin dal gennaio scorso all'elezione dei suoi rappresentanti, e ciò perché, come è noto, non si è voluto rispettare la norma relativa al *quorum*. Siamo ancora in alto mare. Ho visto, onorevole ministro, che ella ha suggerito quattro soluzioni. Le confesso che non le ho lette perché mi hanno dato l'impressione che si trattasse di uscite di sicurezza, mentre si deve uscire dall'uscita principale.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Che è la prima delle quattro.

TARGETTI. Cioè rispettare la legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Come è attualmente.

TARGETTI. Forse, onorevole ministro, se ella si fosse fermato...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. ... alla prima stazione...

TARGETTI ... ci saremmo trovati perfettamente d'accordo. E non avrebbe potuto essere diversamente giacché sul *quorum* ella ebbe occasione di manifestare, a suo tempo, chiaramente il suo pensiero. Nella seduta del Senato del 12 marzo 1958, durante la discussione della legge in quistione, cui anche l'egregio sottosegretario Spallino partecipò con molto impegno e con molta competenza, ella ebbe a dire: « In fine il nostro progetto reca un'importante modifica in materia di elezione dei membri non magistrati » (cioè membri che il Parlamento dovrebbe aver già nominato). « Mentre secondo il progetto precedente l'elezione da parte del Parlamento in seduta co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

mune delle due Camere avveniva a maggioranza dei due terzi e dopo il terzo scrutinio semplicemente a maggioranza assoluta » (come oggi si sostiene da qualcuno, che non voglio ricordare, perché siamo troppo buoni amici e quando dagli amici si dissente profondamente è meglio nominarli il meno possibile!) « secondo il nostro progetto è prevista la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea per i primi scrutini e la maggioranza dei tre quinti dei votanti per i successivi scrutini. Si è voluto elevare il *quorum* alla stessa maniera della elezione dei membri della Corte costituzionale per conferire maggiore prestigio agli eletti e al Consiglio stesso, in quanto gli eletti devono essere espressione non di una maggioranza di partito, ma di larghe maggioranze parlamentari al di sopra degli schieramenti dei partiti ».

Ebbene, onorevoli colleghi, stando così le cose voi dovete convenire che non si tratta di una questione intorno alla quale sia ammissibile una diversità di pareri. Ma come? quando lo stesso ministro proponente ha dato questa chiara ragione dell'alto *quorum* stabilito dalla legge, quando chiaramente risulta che ciò si è voluto per impedire che in questa elezione potessero giocare gli interessi e la forza numerica dei vari gruppi così come sono composti alle Camere, si può dire che questa legge è inapplicabile? Voi avete detto che l'alto *quorum* sarebbe servito ad elevare il prestigio del Consiglio superiore della magistratura, avete fatto comprendere che questo era anche un riconoscimento dell'importanza dell'amministrazione della giustizia; e oggi, per un perché troppo noto che, è bene dirlo, non fa onore a chi l'ha messo avanti, si dice che bisogna cambiare la legge.

È forse inutile ricordare come i fatti si svolsero, giacché sono noti a tutti e fecero scandalo. Ci lasciammo una sera con la certezza che la mattina dopo la elezione sarebbe avvenuta regolarmente; ci lasciammo sapendo già quali nomi erano stati concordati fra i vari gruppi, ed in questo i gruppi della sinistra avevano dato prova di una grande comprensione della necessità di trovare un accordo. Né voglio spiegarmi meglio.

Ebbene, la mattina dopo, quando venimmo nell'aula per eseguire la semplice formalità di mettere le schede nell'urna, ci fu detto che l'accordo era svanito. Perché? Perché un partito aveva posto il veto. Lo aveva posto forse ad un candidato non degno? No! Il veto era stato posto all'elezione di un nostro collega, un avvocato, che aveva onorato ed onora il foro romano, persona con la quale, anche dal punto

di vista personale, ciascuno di noi potrebbe esser lieto di avere amicizia. Questo veto era stato posto al rappresentante di un partito che ha un seguito di sette milioni di elettori.

Questa è la verità, onorevoli colleghi!

Non vi sono altri rimedi che facciano onore al Parlamento, se non quello dell'applicazione della legge. E la legge dovrà essere applicata, da questo o eventualmente da un altro Parlamento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non dramatizziamo.

TARGETTI. Pochi altri rilievi ancora, onorevoli colleghi, fra i tanti che si potrebbero fare, e non di poca importanza, come sarebbe quello della mancata normalizzazione della legislazione penale ricevuta in triste eredità dal fascismo, la quale ha costretto il giudice ad applicare norme offensive dei più elementari sentimenti di giustizia; a tutto danno del prestigio della magistratura. A proposito di tale prestigio, l'onorevole Rocchetti, che ha pronunciato un ottimo discorso, confermando la sua particolare competenza in materia, di cui dette prova occupando degnamente la carica di sottosegretario di Stato per la giustizia in due ministeri (lo ricordiamo anche come ottimo relatore di uno degli ultimi bilanci del Ministero di grazia e giustizia), ha, con molta franchezza, affermato che l'amministrazione della giustizia non gode nel nostro paese di tutto il prestigio da cui dovrebbe essere circondata. Ciò dipende non dai componenti della magistratura ma dalla nessuna considerazione nella quale i poteri costituiti, il Governo, lo Stato, hanno sempre tenuto e continuano a tenere questa altissima e preminente funzione.

In questo campo, dalla proclamazione della Repubblica ad oggi, ben poco si è fatto; nulla, si può dire, si è fatto in confronto di quanto si sarebbe dovuto fare. Non si è provveduto ad altro che a migliorare notevolmente le condizioni economiche della magistratura, che si erano ridotte ad uno stato veramente tragico. Ma anche per arrivare a ciò si dovette faticare non poco. Mi sia consentito di ricordare l'azione svolta in tal senso dal mio partito e di ricordare anche, per mia intima soddisfazione, che, per parte mia, si trattò di riprendere a sostenere una causa sostenuta fino da quando, in tempi ormai ben lontani, ebbi ad entrare per la prima volta nel Parlamento.

Ma altri provvedimenti intesi ad elevare il prestigio dei magistrati e delle loro funzioni non si sono avuti e ancora si aspettano. E anche accaduto in senso contrario quello che malinconicamente abbiamo altre volte lamentato: la magistratura non è stata politicamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

epurata. Anche i magistrati, in un primo tempo epurati, ripresero tranquillamente il loro posto, non solo, ma come io ebbi altra volta occasione di osservare (e mi pareva di aver ragione, e l'esperienza poi me ne ha dato la conferma), non si usò neppure la misura prudenziale di assegnarli ad un'altra sede. Essi sono tornati là donde erano stati a ragione tolti, e così qualche magistrato veramente egregio ha dovuto lamentare di trovarsi dopo tante traversie al fianco, con la prospettiva di trovarsi domani alle dipendenze, di chi gli risultava avergli fatto il bel servizio di una denuncia, di chi era stato causa di tristissimi giorni per lui e la sua famiglia o comunque di avere per faziosità disonorato la sua funzione. Perché s'è fatto questo? Non voglio indagare perché il discorso andrebbe troppo per le lunghe.

Così nelle promozioni agli alti gradi come nell'assegnazione di funzioni direttive, non si è tenuto alcun conto di quelli che erano stati trascorsi politici anche clamorosi, comunque ben noti, sicché siamo arrivati ad un punto di avere troppi capi di corte, troppi procuratori generali che avevano (userò parole edulcorate!) resistito proprio poco alle pretese, alle imposizioni del fascismo al governo, quando non avevano esagerato nel servilismo e dato prova di una volontaria faziosità. Non si può certo dire che così facendo si sia contribuito ad aumentare la fiducia del paese nella serenità, nell'imparzialità della giustizia!

MANCO. Non è per questo che ha sfiducia la popolazione.

TARGETTI. Ella forse non è in condizione di apprezzare con esattezza queste cose, perché bisogna essere stati dalla parte opposta alla sua. Ho ricordato altra volta il sintomatico caso di un pretore che, in ossequio alle direttive del regime, aveva assolto un imputato che aveva sanguinosamente ingiuriato un ebreo dichiarando che quegli attributi corrispondevano alle caratteristiche della razza. Quel sacerdote di Temi tornò poi tranquillamente a servire la dea che egli aveva così oltraggiato, e chissà che egli non possa diventare presidente di una corte d'appello!

A questo proposito le nomine degli alti dirigenti dovrebbero passare al Consiglio superiore della magistratura, ma è certo che, finché questo Consiglio non c'è, passa il tempo, e queste nomine, queste assegnazioni rimangono di competenza del potere esecutivo. Bisognerebbe che gli uomini di Governo, se ne hanno la facoltà e quindi la responsabilità, si decidessero a rendersi ben conto delle reali capacità direttive ed anche delle qualità mo-

rali dei magistrati da nominare. I capi, oltre a possedere le richieste particolari attitudini, devono aver dato esempio di quella dirittura, di quella forza morale senza di cui non potrebbero certo servire di esempio ai loro colleghi di grado inferiore.

Al sommo della scala c'è poi il primo presidente della Corte di cassazione, che è investito di funzioni tali che richiedono in lui il massimo prestigio che deve risultare non solo dalla sua cultura, dalla sua competenza giuridica, ma anche da tutti i suoi precedenti, dal suo modo di comportarsi, non soltanto di oggi ma anche di ieri e di ieri l'altro, dalla sua sensibilità morale, dalla sua assoluta indipendenza.

Ora è accaduto, come ella, onorevole ministro, sa bene, che da vario tempo a primo presidente della Corte di cassazione è stato nominato, senza discussione, il magistrato più anziano nel grado immediatamente inferiore. Questo è il sistema più pericoloso, più illogico: è un sistema che non si segue per la nomina dei direttori generali dei vari ministeri, e che nessuno si sognerebbe di seguire per la nomina del capo di stato maggiore dell'esercito! Il che ha per conseguenza che soltanto per caso può venir nominato il più adatto a quell'altissimo ufficio, mentre non si evita mai il grave inconveniente che egli non possa tenerlo che per breve tempo, a causa dei limiti di età. Così viene a mancargli la possibilità di esercitare una attività utile. Da questo sistema nasce anche una curiosa conseguenza. Com'è noto, al primo presidente della Corte di cassazione competono giustamente oltre 8 milioni di emolumenti (sarebbe opportuno ritoccare anche gli stipendi dei gradi intermedi) ed in più l'uso per tutta la vita dell'automobile. Di questo trattamento gode anche chi abbia ricoperto quell'ufficio per brevissimo tempo. Così si incrementa il numero delle automobili che girano a spese dello Stato. Si calcola che ognuna importi un onere annuo di oltre 1 milione e mezzo. Ma questo è un inconveniente ben trascurabile di fronte al danno che viene all'amministrazione della giustizia dal seguire simili irrazionali criteri di nomina.

Onorevoli colleghi, sono lieto per voi, ma mi rincresce molto per me di dovermi affrettare alla conclusione; giacché vorrei richiamare l'attenzione della Camera su altre questioni (ma devo limitarmi ad un sola che mi sembra preoccupante); per mancanza di tempo vi accennerò, senza potermi diffondere ad illustrarle.

Da qualche tempo, non su giornali politici, ma su riviste giuridiche, sono comparsi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

scritti di cultori del diritto, professori di università, che mettono in rilievo e lamentano che la Corte di cassazione, in sede penale, si sia fatta, in alcune sue sentenze, più che interprete della norma, legislatrice. Se si esaminano attentamente molte di queste sentenze, ci si trova realmente di fronte ad un insieme di norme che preoccupano per il loro tenore. È indiscutibile che, per quanto riguarda l'interpretazione delle leggi, il magistrato, nell'interpretare leggi vecchie, deve poterle vivificare, non modificare, ma interpretare tenendo conto anche di nuove esigenze, non di partito, ma giuridiche e sociali.

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. Interpretazione evolutiva.

TARGETTI. La si chiami pure evolutiva od in qual altro modo si voglia, purché non si tratti di interpretazione involutiva. Invece, la realtà è ben diversa. Questa passione di legiferare che ha preso la Cassazione si è manifestata tutta in un senso e cioè in quello contrario ai diritti del cittadino, in quanto ha diminuito la tutela della libertà personale dell'imputato, ha esteso i casi di non impugnabilità dei provvedimenti del giudice, ha limitato l'intervento della difesa nell'istruttoria, violando anche le disposizioni della legge che noi approvammo lo scorso anno (la legge 18 giugno 1958).

Se tutto questo fosse stato rilevato e criticato da qualcuno di noi — non voglio dire quello che sarebbe successo se fosse stato messo in rilievo da qualcuno di voi, egregi colleghi del partito comunista — sarebbe stato considerato una mossa politica e nulla più. Ma il rilievo è partito da giuristi che sono fuori dalle lotte politiche, che sono stati colpiti nel loro senso giuridico, si sono allarmati per queste deviazioni della funzione della Corte che dovrebbe essere regolatrice. Noi, in questa sede, dobbiamo preoccuparci seriamente della cosa, dal lato politico.

Un'ultima osservazione. Onorevole ministro, onorevoli colleghi, il mio armamentario è tutto di carattere giuridico. Politica niente! Mi riferisco unicamente a riviste giuridiche. L'episodio che ritengo utile rilevare e sottolineare è, in breve, il seguente. Il 16 ottobre dell'anno scorso la Cassazione a sezioni riunite, presidente Eula, relatore un consigliere che non è stato poi l'estensore della sentenza (e ciò dimostra che il relatore non era d'accordo con la decisione) ha pronunciato una sentenza che modifica sostanzialmente quella che era stata la giurisprudenza costante dei giudici di merito, ed anche della stessa Cassazione, relativamente ai criteri di determi-

nazione del compenso del lavoro straordinario dei metallurgici (e la modifica è a vantaggio dei datori di lavoro). Non a caso il ricorrente era la società Ercole Marelli e C.; l'altra parte un operaio. Il ricorso era stato assegnato alla seconda sezione della Cassazione innanzi alla quale vanno tutte le controversie sul lavoro. Questa sezione per ben tre volte aveva deciso conformemente. D'improvviso il ricorso Marelli le viene tolto e demandato alle sezioni unite, che decidono in senso opposto, come ho ricordato. Vi è da preoccuparsi di quello che può pensare un cittadino qualunque a cui non sia sfuggito il grave episodio del primo presidente che fa anche l'arbitro...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già risposto ampiamente!

TARGETTI. Ella ha fatto un'abilissima difesa, onorevole ministro, ma, come m'insegna la mia non breve pratica professionale, anche un ingegno acutissimo, quando la causa è cattiva, è difficile che arrivi a persuadere.

All'uomo della strada, volevo dire, può venir fatto di pensare che a presiedere le Sezioni unite che hanno inopinatamente accolto il ricorso della società Marelli contro il riconoscimento di un diritto già dichiarato più volte a favore del lavoratore, è stato lo stesso magistrato che ha avuto l'incarico, non a titolo onorifico, da parte di cittadini e di enti, di sistemare come arbitro le loro controversie nelle quali vi era una danza di miliardi. Coincidenza questa che può turbare quel cittadino e questi turbamenti non accrescono certamente il prestigio della magistratura, non le guadagnano fiducia!

Bisogna, onorevole ministro, onorevoli colleghi, che da tutte le parti, e specialmente dal Governo, si faccia di tutto per tenere alto questo prestigio, se si vuole pretendere che la popolazione in genere, al di sopra delle differenze di partiti, creda nella giustizia! Concorro perfettamente con quanto diceva l'onorevole collega Rocchetti: la magistratura italiana è composta di ottimi elementi. Ma mi piace dire tutto il mio pensiero. Di regola gli elementi sono tanto migliori quanto più sono giovani. Oggi, la situazione della magistratura è questa: più si sale e meno aria pura si respira. Fatte, s'intende, le debite eccezioni.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

TARGETTI. Quello che è certo è che vi sono leve di magistrati che danno pieno affidamento di aver scelto la carriera di magistrato, prima di tutto con una vera e seria preparazione, documentata del resto dai concorsi, e inoltre con la convinzione di com-

piere una funzione di grande importanza e con la decisione di compierla serenamente, onestamente, dignitosamente e fieramente, quando è necessario. Guardiamo di utilizzare il più ed il meglio possibile queste giovani forze, queste buone volontà, questi entusiasmi, questi valori morali.

Ed ora dovrei, per obbedire ad un mio sentimento verso di lei, onorevole ministro, terminare con una manifestazione di ottimismo, circa quella che può essere l'azione di questo Governo. Me ne dispensi, perché sarebbe come costringermi a non essere del tutto sincero. (*Vivi applausi - Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ovvio che mi abbia particolarmente interessato il punto in cui l'onorevole Targetti (al quale mi dispiace di non poter stringere la mano in questo momento, poiché il Presidente mi ha fatto l'onore di darmi la parola: abbia però le mie felicitazioni cordialissime) ha espresso la sua opposizione, con particolare concitazione (sempre nobile del resto, com'è nel suo stile), contro il provvedimento da me presentato per la riduzione del *quorum* nell'elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura.

TARGETTI. Ancora non l'ho letto; non è stato ancora stampato.

MIGLIORI. Ma lo conosceva certamente.

Ora, è parimenti ovvio (poiché nessun secondo fine ha presieduto allo studio e alla presentazione di quella proposta) che io desideri che la proposta stessa incontri il favore del Parlamento, poiché quello che occorre — e mi rivolgo particolarmente all'onorevole ministro — è placare quel senso di disagio, qualche volta di irrequietezza, che si manifesta nella nobilissima categoria dei magistrati.

L'onorevole Rocchetti ha già parlato, ieri, dei problemi che si pongono in ordine al sistema delle promozioni; un altro dei temi intorno ai quali l'irrequietudine si manifesta e sui quali il parere del Consiglio superiore della magistratura potrà risultare utile.

Bisogna richiamare il popolo italiano (così generoso, così geniale e fundamentalmente buono, ma piuttosto semplicista e volubile, tanto da interessarsi di più della sorte di una scimmietta viatrice spaziale che della sostanza di certi esperimenti che possono quasi essere definiti allucinanti), bisogna richiamarlo, dicevo, ad una attenzione più posata e più costante sui problemi della giustizia, come amministrazione e come idea, sotto l'aspetto

dell'amministrazione e sotto l'aspetto dell'idea della giustizia, facendo una volta di più presente anche al pubblico quali incidenze, quali influenze su tutti gli indirizzi e i risultati del nostro incivilimento possa avere una savia, una giusta (mi si consenta il bisticcio) amministrazione della giustizia; la quale però esige come presupposto la serenità dell'animo dei magistrati e la serenità dell'ambiente in cui i magistrati sono posti al loro travaglio.

E qui, allora, mi riferisco ad un accenno che trovo nella pregevole e utilmente più volte ricordata relazione del nostro carissimo e valentissimo relatore onorevole Breganze, al discorso cioè che il procuratore generale della Corte suprema, Giglio, ha tenuto all'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso. Il Giglio si lamenta che il modo come i magistrati sono costretti ad assolvere la loro funzione abbia fatto ormai cadere quasi in desuetudine, comunque largamente disattendere, uno degli aspetti di codesta funzione, il quale è di delicatezza particolare, direi di squisita opportunità permanente e, mi si consenta, anche di amabilità, l'amabilità del giudice: voglio dire la funzione del compositore delle controversie, la funzione del compositore dei dissidi, la funzione del conciliatore, che il legislatore domanda al giudice e che il giudice assai spesso o quasi sempre non può assolvere per la mancanza di sedi adatte e di tempo sufficiente.

Riprendendo un concetto che già ho avuto l'onore di esporre davanti alla Camera, codesta serenità di animo, codesta possibilità di diligenza, di intenzione e di pazienza, soprattutto io ho invocato e invoco nel magistrato che esercita l'ufficio del presidente nel momento iniziale di quelle tristi cose che sono le cause di separazione personale dei coniugi, dove più che in ogni altro momento sono da lamentarsi, quando lamentare occorra e si debba, la fretteolosità e l'impossibilità di dedicare il tempo necessario, qualche volta anche la poca fiducia del magistrato nella propria autorevolezza, nel risultato della propria funzione compositrice.

L'accenno al procedimento di separazione personale dei coniugi mi conduce a rinnovare una notazione, in maniera più completa di quella che abbia potuto usare in occasione della discussione del bilancio in corso.

Gli egregi componenti la Commissione per la riforma della legislazione minorile, espressa dal benemerito Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, sedente in Milano, (commissione che ho l'onore di presiedere) hanno pressoché completato i loro lavori, addivenendo alla proposta di attribuire ai tribunali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

minorili la competenza completa ed esclusiva per tutti gli affari riguardanti gli interessi patrimoniali o morali dei minorenni di qualsiasi natura essi siano e comprendendovi anche il giudizio di separazione personale dei coniugi quando dal matrimonio siano nati figli che non abbiano raggiunto la maggiore età. La proposta dovrà essere ancor meglio approfondita, giacché investe pure problemi relativi all'ordinamento giudiziario ed alle stesse circoscrizioni; ma non esito ad affidarla alle cure e allo studio dell'onorevole ministro e dell'onorevole sottosegretario come un *quid novi* che merita veramente di essere preso in considerazione.

Ho ricordato i minori. Ebbene, quante volte si è parlato dei minori, della difesa che ad essi deve essere assicurata, delle cause possibili o accertate del loro traviamiento! Sulla necessità di accertare e fronteggiare tali cause poneva l'accento il procuratore generale Giglio, così come insiste con commosse parole il relatore onorevole Breganze. Si tratta di un complesso di temi che (e mi sia concessa la frase, anche se può sembrare un poco risonante) mi accompagna e mi tormenta da molti anni.

Una gran parte delle cause della delinquenza minorile è stata indicata negli esempi deleteri per la loro formazione morale cui i fanciulli, gli adolescenti ed i giovani si trovano esposti da parte di spettacoli e di pubblicazioni, e per effetto di quanto avviene nella strada.

Considerato l'atteggiamento di coloro che ad ogni momento si rivestono della clamide dei paladini, ad ogni costo, della libertà (o di una loro speciale concezione della libertà che può diventare libertà di offendere altrui e che si manifesta pertanto non come esercizio, ma come abuso di un diritto), mi domando se non sia il caso di insistere sempre più, ogni giorno e ogni ora, nel tentativo di dare, a noi stessi e a quelli che da noi una parola attendono, una nozione esatta della libertà. Se la libertà è un diritto, e proprio perché è un diritto, essa non può avere come contenuto e come oggetto un illecito! I giuristi insigni che siedono in quest'aula mi ripetono che non può sussistere un diritto all'illecito, non può sussistere un contenuto illecito di un diritto.

Quando un dato comportamento vulnera, o mortifica, il diritto altrui, non siamo più di fronte all'esercizio di un autentico diritto, bensì in cospetto dell'abuso di un diritto; la nozione del quale, del resto, traspare anche dalla nostra legislazione positiva.

Già la nostra legislazione conosce la figura giuridica, ereditata dalla sapienza romana,

della *immissio in alienum*, e cioè le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti derivanti dal fondo del vicino. Come è noto, nel dettare le discipline regolatrici delle *immissiones in alienum*, il magistrato è autorizzato dalla stessa legge positiva a tener conto delle condizioni dei luoghi ed a temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà del fondo soggetto alle immissioni (articolo 844 codice civile).

Vi è una analogia, che voglio cogliere in questo momento, tra le molestie ed i danni arrecati dalle *immissiones in alienum* e quelli derivanti dagli attentati ai diritti di libertà, e per tutti ad esempio al diritto di esercitare liberamente il proprio diritto-dovere di educatori, del quale sono titolari i genitori; analogia che mi pare possa sorreggere le nostre considerazioni in questo istante.

Gli è che coloro che sono pronti, reattivi nel lamentarsi perché in certe ore del giorno l'aria di un determinato quartiere della città è resa intollerabile da esalazioni moleste, anche se non nocive, malauguratamente uguale prontezza non hanno quando si tratterebbe di reagire contro le *immissiones in alienum* di carattere morale, dall'esterno all'interno della propria casa, oppure dalla strada nel momento stesso in cui accompagnano i propri figli a scuola. E così anche se le immissioni dannose disturbano giorno per giorno, peggio giorno per giorno (direi pietra per pietra) distruggono l'opera che i genitori, con pazienza degna del loro compito e del loro affetto, stanno edificando nell'educazione dei propri figlioli.

Ho detto che in sostanza attorno a noi esiste ancora e stagna una indifferenza in ordine ai problemi del costume, che è opacità, che è inintelligenza, e cioè, proprio secondo l'etimo, mancanza di intelligenza o incapacità di capire.

Ritengo, in proposito, di dover sottolineare un esempio recente di particolare delicatezza. L'Ordine nazionale degli autori e scrittori (O.N.A.S.) ha emesso recentemente un voto di solidarietà per Valentino Bompiani, espulso — come è noto — dal Circolo della caccia per aver consentito allo scrittore Pasolini attacchi ignobili alla memoria del Sommo Pontefice Pio XII. Senonché l'Ordine degli autori e scrittori emette il suo voto di solidarietà per Bompiani perché il Bompiani stesso « ha tenuto fede al principio dell'assoluto rispetto della libertà di pensiero ».

Vorrei dire che mi piace inchinarmi a qualsiasi testimonianza di solidarietà di un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

ordine verso un suo componente; ma il termine « assoluto » è quanto meno eccessivo, illogico, demagogico, asociale; in quanto che una libertà assoluta, necessariamente trasmoda nell'abuso e quindi diventa asociale. La libertà non può mai prescindere dal duplice limite, interno ed esterno; interno, dato dall'illecito, esterno, posto dal diritto altrui con il quale confligherebbe; non può pertanto essere, nemmeno dall'Ordine degli autori e degli scrittori, definita come un diritto assoluto.

L'anno scorso in quest'aula, parlando sullo stesso argomento, feci ricorso ad un altro paragone: mi riferii alla magnifica esecuzione che di una sinfonia di Beethoven può darci l'orchestra della Scala. Ma dissi pure che se la stessa orchestra si mettesse a suonare, alle due di notte, in una piazza circondata da case di abitazione, l'orchestra della Scala non eserciterebbe più un proprio diritto, ma commetterebbe un abuso.

Nel corso della discussione svoltasi in Commissione, ho avuto l'onore di proporre un ordine del giorno, che fu approvato, con il quale si invocava l'aggiornamento o una maggiore messa in efficienza di un istituto già preveduto nel nostro ordinamento penale: il giurì d'onore in tema di diffamazione.

Nel frattempo sono proseguiti studi e sono apparse proposte (e si annuncia che le proposte saranno rese concrete dall'onorevole guardasigilli) per la istituzione della corte d'onore relativamente alle controversie fra giornalisti o fra privati e giornalisti. A mio avviso, l'istituzione di quest'organo potrà andare di pari passo con il giurì d'onore già presente nella nostra legislazione; però, così come è stato disegnato, esso sarà attuabile solamente in seno alla categoria dei giornalisti, o nelle questioni nelle quali compaiano, per essere attaccanti od attaccati, i giornalisti. Invece il giurì d'onore, di cui all'articolo 596 del nostro codice penale, è previsto per le controversie d'onore fra tutti i cittadini, comunque sorte, e quindi non solamente per le questioni derivate da offese commesse per mezzo della stampa.

I precedenti dell'istituto risalgono a quel movimento che italiani onesti e logici di ogni fede resero vivace negli anni antecedenti la prima guerra mondiale, come reazione contro la moda dei duelli, allora in fiore. In quei tempi si duellava con molta facilità, e la stessa aula parlamentare faceva nascere in abbondanza le vertenze cavalleresche, le quali avevano finito con il circondarsi di un'aureola da

caricatura o pressoché da caricatura, in quanto avveniva quasi regolarmente che il duello venisse fatto cessare dai medici all'apparire della prima goccia di sangue, con il motivo della evidente inferiorità di uno dei duellanti, ovvero che colui il quale aveva perpetrato l'offesa, essendo migliore duellante, aggiungesse all'offesa, diciamo così regressa, la lesione della integrità fisica dell'offeso-sfidante; mentre, per contro, colui che era stato ingiuriato ne usciva per giunta ferito. Tuttavia seguiva quella rituale riconciliazione, per cui la contestazione poteva dirsi definitivamente sepolta e risolta nel giro di 24 ore.

A questo ricordo di cose assurde si può fare ricorso quando si pensi che una questione d'onore, oggi, può trascinarsi per qualche anno. Infatti, anche se la diffamazione sia stata commessa a mezzo della stampa, è ormai di regola che alla prima udienza, alla quale si arriva con procedura direttissima, la difesa chieda un termine e la causa finisca con l'essere rimessa al ruolo ordinario.

Il giurì d'onore, così come regolato dall'articolo 596 del codice penale e dagli articoli dal 9 al 12 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non riesce ad ovviare a questo inconveniente perché non precisa il momento in cui le parti possono concordemente deferire la soluzione della vertenza ad un giurì d'onore, purché il deferimento avvenga prima che sia pronunciata sentenza. In altri termini, l'aggiornamento della norma dovrebbe mirare soprattutto a questo: ad agevolare il ricorso al giurì d'onore subito appena si manifesti la controversia, prima ancora o contemporaneamente alla presentazione della querela. A dare cioè la possibilità ad una delle parti di invitare l'altra al giurì d'onore, con un atto formale, al quale l'altra parte o risponderà accettando o non risponderà o risponderà espressamente rifiutando. Durante la discussione in Commissione io dissi che se la parte invitata rifiutasse, la vertenza sarebbe risolta per metà: l'affermazione non trovò favore presso qualche onorevole collega. Io penso invece che, con una piccola bulinatura, la frase possa essere qui ripetuta. Se la parte invitata non risponderà, ciò potrà significare che essa preferisce il giudizio (sotto l'usbergo del sentirsi pura) oppure che essa calcoli maliziosamente sulle lungaggini del giudizio; nell'un caso e nell'altro risulterà un rifiuto di trasferire sul terreno dell'onore ciò che in quel momento è soltanto sul terreno della procedura penale. D'accordo che, come la progettata corte di onore, anche il già preveduto giurì d'onore non potrà mai costituire una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

magistratura e tanto meno una magistratura speciale...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. È volontaria giurisdizione.

MIGLIORI. D'accordo. Bisogna fare in modo che la volontà della parte che prende l'iniziativa possa essere accertata ed assuma forma e contenuto positivo, fissando altresì un termine, com'è previsto per la progettata corte di onore, per la risposta. La mancata risposta all'invito o l'espresso rifiuto provocherebbero, per lo meno, la possibilità della valutazione negativa o positiva, a seconda dei casi, e sempre nel campo dell'onore, del comportamento delle parti.

Aggiungo, poi, che la corte d'onore così come sarebbe proposta dal Governo, e l'istituto del giuri d'onore, così come oggi è regolato dal codice penale, con le lievi ma serie innovazioni da me suggerite, potranno funzionare parallelamente. Rammento le doglianze che si levano quasi ogni giorno per le frequenti offese a quel diritto alla riservatezza che ancora non ha trovato nella nostra giurisprudenza una definizione soddisfacente, e che è qualche cosa di meno del diritto alla difesa dell'onore, ma che può essere segnalato come il diritto della persona di escludere dalla conoscenza altrui quanto è più strettamente attinente alla sua vita.

L'offesa del diritto alla riservatezza viene commessa soprattutto attraverso la stampa, meno facilmente con altri mezzi. Di qui l'opportunità della coesistenza dei due organi (giuri, di cui al codice penale; corte d'onore per le offese a mezzo della stampa) in quanto il secondo di essi — corte d'onore — avrebbe particolare ragione di essere invocato anche relativamente alla tutela del diritto alla riservatezza.

In quel che comportasse modificazioni del diritto sostanziale, occorrerà procedere con prudenza e con organicità, soprattutto perché il nostro codice civile (fu detto e ripetiamo con vero senso di reverenza) è il frutto di una lunga maturazione ed elaborazione, non impressionata dalle contingenze politiche, se non in misura assai limitata e già in gran parte cancellata.

Concordo pertanto con l'onorevole relatore sulla necessità di restare il più possibile fedeli alle visioni organiche ed ai passi cauti; non posso dimenticare, per altro, che il diritto è fatto di vita e che la vita è fatta di palpiti e di pulsazioni, che si traducono, per noi, nell'intenzione di adeguare sempre meglio il diritto-norma al diritto-*facultas* del singolo in composizione con le *facultates* di tutti gli altri

individui che formano la comunità e in composizione con l'interesse della comunità.

In materia di diritto civile, pendono alla Camera numerose proposte di modifica di articoli che riguardano il diritto di famiglia. Le esamineremo a suo tempo con molta attenzione, ma fin da questo momento affermo che si dovrà essere vigorosi e saldi nel contemperare la comprensione, per esempio, degli interessi della prole illegittima con la fermezza e la intangibilità dell'istituto familiare, della famiglia legittima.

Fin da questo istante dichiaro al valoroso amico onorevole Sforza, il quale ieri ha auspicato, con parole come sempre misurate, l'introduzione dell'istituto del divorzio nella nostra legislazione, che su questo punto egli ci troverà inflessibilmente contrari. Quando si parla di divorzio, si afferma regolarmente che esso verrà limitato a casi tassativi. Ma sotto nessuna legislazione che io conosca (è nelle mie possibilità ne ho studiate assai più di una), l'applicazione pratica della legge ha potuto o saputo contenersi nei confini dei casi determinati dal legislatore; onde il divorzio « volontario » ha abbondantemente sostituito il divorzio concesso dal giudice in rispondenza a specie di fatto sinceramente, non artificiosamente, riconducibili alle ipotesi della legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Molto bene.

MIGLIORI. Un accenno farò, perché non mi si è presentata l'occasione di farlo in Commissione, a una riforma del diritto successorio. È un'idea che io stesso, per primo, devo coltivare e studiare meglio. Ritengo che allo stato delle cose, della coscienza giuridica e anche della nostra organizzazione economica, la estensione del diritto di successione *ab intestato* fino al sesto grado sia eccessivamente lata. Non vedo per quali motivi di *affectio familiaris* debbano succedere ad un parente rimasto forse totalmente o quasi totalmente ignoto, dei secondi cugini e magari residenti lontano, quando è difficile pensare che per essi il defunto abbia risparmiato.

Non vedo nemmeno aderenza ad una presumibile intenzione del risparmiatore, di colui cioè che abbia accumulato, non avendo figli, un patrimonio. Che il deceduto risparmiatore pensasse in vita di accumulare allo scopo di favorire dopo morte parenti lontani e ignoti, non credo che possa essere ritenuto; né dobbiamo mutuare al *de cuius* propositi poco consoni al suo carattere. Se un siffatto patrimonio è il frutto di un risparmio inconsapevole, incosciente, ne goda la comunità, piuttosto che sconosciuti parenti lontani.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

Una modificazione, sentita come opportunissima da molto tempo, riguarda la dizione dell'articolo 529 del codice penale; articolo quanto mai infelice, che si presta ad una critica molto dura, e che fu introdotto dal legislatore del 1930 con una motivazione alla quale ci ribelliamo.

Come voi, onorevoli colleghi, mi insegnate, l'articolo 529 del codice penale definisce (e le definizioni sono sempre pericolose in diritto) o tenta di definire l'atto, l'oggetto, le pubblicazioni, gli spettacoli osceni, esprimendosi così: « Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore ».

Avvertiva il guardasigilli, onorevole Rocco, che bisogna tener presente il sentimento medio e non il sentimento, per esempio, della suora o dell'educanda. Si staccava con ciò stesso dalla nostra tradizione, che si aggancia ad un concetto del pudore scaturito dalla morale positiva e non affidato a modi di essere contingenti.

Il capoverso dell'articolo 529 aggiunge: « Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto ».

La stessa *res*, cioè l'opera d'arte o di scienza (e non ci si ferma alla qualifica di opera d'arte o di scienza, ma bisogna accertare che si tratti di vera opera d'arte o di scienza) muta perciò sostanzialmente, e da lecita, quindi immune da riprensione, diventa penalmente illecita e punibile, a seconda che pervenga o meno nelle mani di un minore degli anni diciotto.

Le conseguenze pratiche potrebbero divenire addirittura caricaturali. Infatti, la logica giuridica e la saggia amministrazione imporrebbero che, una volta che il giudice ha dichiarato la liceità dell'opera portata al suo giudizio, perché l'ha ritenuta opera d'arte e di scienza, l'autorità di polizia si desse cura di vigilare a che nessun esemplare dell'opera stessa fosse offerto in vendita o venduto o comunque procurato a minore di anni diciotto, a meno che, osserva il capoverso, l'offerta o la vendita avvenga per motivo di studio.

In altre parole, la stessa pubblicazione, se va nelle mani del giovane minore di anni diciotto, è illecita e perseguibile penalmente; se non compie questo *iter*, non è punibile.

Chi ci assicura che questo oggetto non vada nelle mani del minore e quindi, per ciò stesso, diventi cosa illecita e punibile? Questa conseguenza, che mi sembra assurda e che chiamo caricaturale, è un prodotto dell'infelicità della formula. Se vogliamo amaramente sorridere, dovremmo pensare che tutte le edicole della città e tutti quegli infausti carrelli di vendita di giornali che pullulano nelle nostre stazioni ferroviarie, dovrebbero essere permanentemente accompagnati e vigilati da agenti di polizia, per impedire che l'oggetto testé assolto, perché ritenuto opera d'arte, cada nelle mani del minore di anni diciotto.

Abbiamo poi la diatriba del comune sentimento, l'infelice formula cioè che io chiamo: disposizione che divora se stessa, e che ricorda il serpentello che si morde la coda. Tale abbandono del concetto di una morale positiva a cui d'altronde si ispirava — come ho detto — la nostra tradizione giuridico-sociale e il rinvio ad un pudore medio, mutabile secondo le circostanze di tempo e di luogo, generano una interdipendenza continua ed ininterrotta di cause e di effetti, cioè un circolo vizioso. Ad ogni assoluzione di imputato di oscenità, pronunciata con riferimento al comune sentimento, tien dietro, quasi conseguenza matematica, la ulteriore degradazione di quella falsa opinione del lecito e dell'illecito che fu accolta come comune sentimento. Questa è la descrizione del giro vizioso che noi denunciavamo ancora in questo momento, mentre crediamo che degnamente e saviamente si potrebbe ritornare alla antica collaudata formula, offesa alla morale ed al buon costume, che è accolta nella Costituzione, che si rinviene in altri testi legislativi e che non ci porrebbero di fronte ai risultati gravi e deplorabili che ho testé denunciato.

DOMINEDO', *Presidente della Commissione. I boni mores.*

MIGLIORI. Chiudo, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, chiedendo che mi si consenta di credere e di proclamare che quanti abbiano l'onore di sedere in quest'aula, di qualunque fede religiosa, di qualunque opinione politica, sentiamo unanimemente e conosciamo che le ascensioni della patria non possono essere né reali né sicure se non muovono, come da un principio che è nel contempo fondamento, impulsione ed auspicio, dalla struttura morale del popolo, ferma nel culto del patrimonio spirituale, solida nella difesa degli istituti fulcrali della comunità, generosa negli affetti nei quali l'anima alacre si dona, pura si ricrea. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Mi onoro presentare, a nome del ministro della pubblica istruzione, il disegno di legge:

« Equipollenza, ad ogni effetto, della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.

FRANZO, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere i motivi in base ai quali aree demaniali inedificabili, con destinazione di natura pubblicistica e non per costruzioni di civili abitazioni, siano state, come quella sita in Roma tra viale Medaglie d'Oro e via Tito Livio, in violazione alla sovrammenzionata destinazione o fine, alienate a privati ed adibite comunque a costruzioni di fabbricati per abitazioni private; col risultato di distruggere sempre più radicalmente le zone di verde nell'interno di Roma.

(1585) « **COMANDINI, PREZIOSI, COSTANTINO, TARGETTI, LUCCHI** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se egli non ritenga di dover rivedere la disposizione emanata dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio personale e affari generali, con la quale verrebbe modificata la prassi finora seguita per l'affidamento dei servizi integrativi di stazione alle cooperative portabagagli, prescrivendo invece della trattativa

singola quella multipla e cioè, praticamente, mettendo le dette cooperative in gara con imprese private.

« Tale disposizione sembra all'interrogante ingiusta ed inopportuna, fra l'altro, per i seguenti motivi:

1°) l'affidamento dei servizi integrativi di stazione alle cooperative portabagagli ha sempre costituito un pacifico modo per risolvere il problema di consentire ai facchini di dette cooperative di conciliare il loro obbligo contrattuale di essere permanentemente presenti con la necessità di utilizzare proficuamente tutto il tempo disponibile e di arrotondare i loro spesso insufficienti guadagni;

2°) l'affidamento stesso si è sempre contemporaneamente risolto anche in un vantaggio per l'amministrazione, la quale ha potuto avere in tal modo a sua permanente disposizione la mano d'opera necessaria per i servizi in oggetto a condizioni della massima convenienza;

3°) poiché lo stesso capitolato per il servizio di facchinaggio bagagli stabilisce, all'articolo 3, l'obbligo delle cooperative portabagagli di eseguire, a richiesta dell'amministrazione, i servizi integrativi (il che conferma che tale sistema è implicitamente considerato conveniente per l'amministrazione stessa), pare, se non giuridicamente, quanto meno moralmente, ovvio il reciproco diritto dei facchini di assumere tali servizi quando essi, a loro volta, lo ritengano di loro convenienza, senza dover sottostare ad una gara;

4°) l'attuazione della deprecata disposizione si risolverebbe, in definitiva, nella possibilità di consentire a privati imprenditori di speculare su di una prestazione di sola mano d'opera, mediante una di quelle forme di appalto anomalo, la cui eliminazione, come è noto, è già all'esame del Parlamento;

5°) il dettato costituzionale circa l'incoraggiamento e l'assistenza alla cooperazione è certamente tanto più impegnativo in casi come questo, in cui si tratta, appunto, di cooperative di lavoratori aventi per scopo l'assunzione di servizi costituiti pressoché esclusivamente da prestazione di mano d'opera.

« Ciò premesso, l'interrogante, confidando nella comprensione del ministro, chiede che questi voglia comunque esaminare e risolvere la questione con la urgenza che il caso richiede, allo scopo di tranquillizzare i numerosi lavoratori per i quali la minacciata attuazione della disposizione in oggetto rappresenta un grave motivo di preoccupazione.

(1586)

« **CAMANGI** ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza della gravissima circostanza che in Francia alcuni consoli italiani, come quello di Metz, non hanno recapitato i certificati elettorali agli emigrati siciliani aventi diritto al voto nelle elezioni del 7 giugno 1959 per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana e gli altri si limitano ad avvisare gli interessati che presso la sede del Consolato è giunto il certificato elettorale, senza curarne d'altro canto il recapito;

nel caso ciò sia dovuto a istruzioni ministeriali, come esse si conciliano con le norme elettorali in vigore;

nel caso invece vi sia responsabilità da parte dei Consolati, quali provvedimenti si proponga di prendere;

in ogni caso, come intende intervenire per ovviare al grave fatto lamentato, che impedisce l'esercizio del voto a tante parte di cittadini italiani e sottolinea la scarsa considerazione in cui è tenuto l'emigrato all'estero.

(1587) « FIUMANÒ, DE PASQUALE, FAILLA, PEZZINO, FALETRA, SPECIALE, DE BENEDETTO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali vengono negati a benemerite categorie di intellettuali laureati, che hanno servito fedelmente lo Stato e che ora sono in quiescenza, i benefici dell'articolo 7 della legge n. 46 del 15 febbraio 1958.

« L'interrogante chiede, altresì, come sia avvenuto che una circolare della Ragioneria dello Stato (n. 25 del 10 marzo 1938 I.G.P.O., divisione 26^a, protocollo 111.460) abbia tarpato una legge dello Stato, emanata anche a favore dei pensionati laureati.

(6647) « LAURO ACHILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se intende, in accordo con la prefettura di Bergamo, esaminare la necessità di aumentare il contributo annuo a favore del Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo, contributo che nel 1958 è stato erogato dall'ufficio provinciale assistenza colonie della prefettura nella misura di lire 7.071.300.

« Il comitato in parola, che è diretto dall'ex sindaco di Bergamo e da don Vismara, è rappresentativo di tutti gli enti assistenziali cittadini con rappresentanze nei vari comuni

della provincia e svolge notevole assistenza attraverso l'invio di fanciulli poveri e bisognosi alle colonie marine e montane.

« Nel 1958 vennero beneficiati gratuitamente o a quota ridotta 4.305 bambini. Questo dato è dimostrativo dell'importante funzione assistenziale svolta dal comitato, il quale deve essere messo nella condizione, con adeguati mezzi, di sviluppare maggiormente questo tipo di assistenza umana e sociale nell'interesse di migliaia di famiglie bisognose.

(6648)

« BRIGHENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se ritiene tuttora valida la circolare di Maristat n. 27200/OM del 3 luglio 1948, per cui non sarebbero considerate « zone di operazioni » le destinazioni che si riferiscono alla guerra di liberazione.

« In relazione a tale circolare che, particolarmente dopo il riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà, appare davvero paradossale, a dei partigiani combattenti (segnalo il caso del partigiano Albino Pizzoferrì di Genova di cui alla lettera n. 2/3324448/021502 della Direzione generale del corpo equipaggi - divisione 3^a - sezione 3^a B/1 del 21 giugno 1958) è stato negato il rilascio della dichiarazione integrativa per uso lavoro.

(6649)

« ADAMOLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che, in violazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, l'ufficio tecnico erariale di Pisa, su richiesta dell'intendenza di finanza, ha proceduto alla valutazione del fabbricato di proprietà dell'I.N.C.I.S. posto in via Risorgimento a Pisa;

per sapere se è a conoscenza altresì della protesta della sezione di Pisa dell'Associazione nazionale inquilini I.N.C.I.S., sia per l'illegittimità dell'intervento del predetto ufficio, sia per la valutazione in lire 700.000 a vano, di fronte alla quale gli inquilini hanno dichiarato di trovarsi in condizioni di rifiutare il riscatto che al contrario vivamente desiderano;

per sapere, infine, se non intende dichiarare nulla o comunque priva di effetto la valutazione così fatta del valore dell'imponibile, che, in ogni caso, dovrà essere ceduto agli inquilini richiedenti osservando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

gennaio 1959, n. 2, ove non si addivenga a quelle modifiche miglioratarie che ormai da tutto l'inquinato I.N.C.I.S. come dalla maggioranza dell'opinione pubblica si va sempre più insistentemente richiedendo.

(6650)

« RAFFAELLI, DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere come mai la soprintendenza ai monumenti di Pisa ha negato il permesso di sopraelevazione di uno stabile, posto in Portoferraio, calata Mazzini, alla signora Maria del Bono in Giannini di quella città.

« La ragione addotta dalla stessa soprintendenza e cioè che l'autorizzazione richiesta altererebbe la volumetria della Calata Mazzini in Portoferraio, non può essere accettata in quanto, se così fosse, ben più gravi alterazioni sono avvenute, anche recentemente e previa la prescritta autorizzazione.

« Basta vedere il macroscopico caso dell'albergo Darsena per rendersene conto.

« Si aggiunga poi che risulta all'interrogante essere state date e proprio recentemente, sulla stessa calata Mazzini, altre autorizzazioni analoghe a quella negata alla signora Del Bono.

« L'interrogante, che è anche sindaco di quella città, ritiene che una discriminata e soggettiva applicazione della legge in così delicata materia, non sia da giustificarsi in alcun modo.

(6651)

« LUCCHESI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e della sanità, per sapere se — tenuto conto della esperienza fatta, della sempre più diffusa convinzione (che ha avuto anche espressioni rilevanti in organi di pubblica opinione) della superiorità igienica del pane cotto nei forni a legna; del gravissimo e ingiustificato danno che si procurerebbe a categorie artigiane disaggiate con la chiusura dei forni a legna ancora esistenti, specialmente nei centri minori — non credano di promuovere immediatamente un provvedimento legislativo che rinvii *sine die*, e subordinatamente a date assai più lontane di quelle previste, la scadenza dei termini di cui all'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, termini il cui rispetto porterebbe, come detto, alla chiusura degli esistenti forni a legna a cominciare dal prossimo agosto 1959.

(6652)

« REALE ORONZO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quali decisioni si intendano adottare per restituire finalmente all'istituto magistrale statale di Cosenza i locali finora occupati dal liceo scientifico.

« Gli interroganti fanno presente che già altre volte hanno avuto occasione di rappresentare l'assoluta necessità in cui trovasi l'istituto magistrale e le possibilità che esistono di reperire altri locali per il liceo scientifico.

« Si precisa inoltre che in risposta alla segnalazione degli interroganti da parte del Ministero sono state date ripetute assicurazioni, rimaste però finora tutte senza esito.

« Per sapere, infine, se il Ministero abbia disposto accertamenti diretti al fine di constatare l'effettiva situazione dell'istituto magistrale e, in questo caso, quali risultati abbiano ottenuto.

(6653)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando si provvederà allo sdoppiamento del compartimento A.N.A.S. per la Calabria.

« L'interrogante fa presente che nell'ottobre 1957, in sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il ministro Togni precisò « che lo sdoppiamento richiesto è stato approvato da tempo e risolto con apposito disegno di legge su proposta dell'A.N.A.S. Esso è al Consiglio dei ministri ».

« La risposta del ministro fu determinata da un ordine del giorno presentato dall'interrogante, nel quale si facevano presenti le ragioni che consigliavano lo sdoppiamento richiesto e la creazione di un nuovo compartimento A.N.A.S. con sede a Cosenza.

« A distanza di oltre un anno e mezzo quelle ragioni ancora esistono e perciò si sollecita il pronto adempimento dell'impegno formale assunto dal ministro dei lavori pubblici nel 3 ottobre 1957.

(6654)

« MANCINI ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se gli risulti che alla redazione del *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia presiedano quei criteri di imparzialità e serena informazione che debbono essere sempre presenti in una pubblicazione di carattere ufficiale, con la doverosa esclusione di ogni intonazione politicamente partigiana o, peggio, personalistica.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1959

Il sospetto che ciò non sempre avvenga è dovuto al fatto che nel n. 8 di quest'anno del detto *Bollettino*, essendosi ritenuto opportuno di dar conto della discussione svoltasi nella Camera dei Deputati sulla interpellanza dell'interpellante per gli incarichi di arbitro privato assunti dal primo presidente della Cassazione dottor Eula, si è riprodotto nella sua interezza il discorso del ministro della giustizia, mentre non si è riportata una parola sola né del discorso né della replica pronunciati dall'interpellante, dando così dell'avvenimento un resoconto, che, per la sua voluta incompletezza, denuncia una tendenziosità che non può avere alcuna giustificazione.

(353)

« GULLO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 12,5.

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 9 giugno 1959.

Alle ore 9,30 e 16,30:

1. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (830) — *Relatori*: Gaspari, *per la maggioranza*; Carrasi e Sannicolò, *di minoranza*;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (827) — *Relatore*: Breganze.

2. — Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (832) — *Relatore*: Iozzelli.

3. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (504) — *Relatore*: Cantalupo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537) — *Relatore*: Vedovato;

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti (541) — *Relatore*: Vedovato.

4. — Discussione delle proposte di legge:

— *SEGNI e ERMINI*: Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale (32) — *Relatore*: Baldelli;

Senatori *GIACOMETTI e GIANQUINTO*: Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi (*Urgenza*) (*Approvata dal Senato*) (934) — *Relatore*: Passoni.

5. — Discussione dei disegni di legge:

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni (*Urgenza*) (714) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (549) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI